



Oggetto: Accreditamento delle strutture formative della Regione Marche. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 e alla D.G.R. n. 2164 del 18/09/2001.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro, nel quale si rileva la necessità di deliberare in merito;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del dirigente del Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della regione;

VISTA la proposta del direttore del dipartimento SVILUPPO ECONOMICO;

VISTO l'articolo 25 dello Statuto della regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- 1) di modificare il comma 2 dell'art 6 – *Sospensione o revoca dell'accREDITAMENTO* – del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche approvato con D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 nel modo seguente:
Durante il periodo di sospensione dell'accREDITAMENTO le strutture formative non possono partecipare a bandi ed altri avvisi pubblici per l'affidamento di attività finanziate per la/e macrotipologia/e oggetto di sospensione, non possono firmare convenzioni per l'avvio di nuovi interventi finanziati, possono erogare le attività finanziate per le quali sono state firmate le convenzioni in data antecedente al provvedimento di sospensione.
- 2) di modificare il comma 3 dell'art. 6 – *Sospensione o revoca dell'accREDITAMENTO* - del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche approvato con D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 nel modo seguente:



La durata della sospensione dell'accreditamento di una struttura formativa è fissata in giorni 30 decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, da effettuarsi tramite ufficio postale con raccomandata con avviso di ricevimento.

- 3) di integrare la II Sezione dell'Allegato 3 della D.G.R. n. 2164/2001 – *Documentazione relativa alla sede operativa per cui l'accreditamento è richiesto* - con la Dichiarazione di Impegno di cui all'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che deve essere compilata ed inviata al Servizio Formazione Professionale e Problemi Lavoro:
 - a) a partire dalla data di pubblicazione del presente atto da parte dei soggetti che presentano richiesta di accreditamento di una o più sedi operative, unitamente alla richiesta di accreditamento e alla documentazione già prevista dalla delibera 2164/2001;
 - b) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto da parte dei soggetti già accreditati alla data di approvazione della presente delibera.
- 4) di stabilire che, nel caso in cui il soggetto richiedente l'accreditamento non presenti la Dichiarazione di Impegno di cui all'Allegato A unitamente alla richiesta di accreditamento e alla documentazione già prevista dalla delibera 2164/2001, il Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro comunica le condizioni di non conformità, fissando il termine di adeguamento. Nel caso in cui il soggetto richiedente non provveda all'adeguamento nei termini fissati, ne risulta l'improcedibilità della domanda di accreditamento.
- 5) di stabilire che, nel caso in cui la struttura accreditata non presenti la Dichiarazione di Impegno di cui all'Allegato A entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, il Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro comunica le condizioni di non conformità, sospendendo la condizione di accreditamento e fissando il termine di adeguamento; qualora la struttura accreditata non provveda all'adeguamento nel termine fissato, l'accreditamento è revocato ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento istitutivo del DAFORM, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 62 del 17/01/2001 e successive integrazioni e modifiche;
- 6) di stabilire che nel caso in cui gli esiti di accertamenti da parte delle Province, comunicati in forma motivata e scritta al Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro della Regione Marche, manifestino il mancato rispetto dell'impegno assunto con la Dichiarazione di Impegno di cui all'Allegato A della presente delibera, il Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro provvede ad effettuare la verifica diretta presso la sede accreditata, secondo quanto previsto dall'Allegato 4 della D.G.R. 2164/2001; qualora gli esiti della verifica ispettiva portino a riscontrare situazioni di non conformità, il Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro comunica alla struttura accreditata quanto rilevato, sospendendo la condizione di accreditamento e fissando il termine di adeguamento. Se la struttura accreditata non provvede all'adeguamento nel termine fissato, l'accreditamento è revocato ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento istitutivo del DAFORM, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 62 del 17/01/2001 e successive modifiche.



- 7) di integrare il punto 4. della D.G.R. n. 2164/2001 nel modo seguente: *la dimostrazione dei requisiti relativi alla Presenza e utilizzo dei dispositivi di rete, per le sedi di recente costituzione, decorre dall'anno successivo a quello in cui l'accreditamento è richiesto e deve essere effettuata, secondo le modalità stabilite dall'Allegato 2 della delibera 2164/2001, entro la scadenza prevista per l'invio della richiesta di rinnovo annuale dell'accreditamento di cui agli Allegati 4 e 5 della delibera 2164/2001;*
- 8) di stabilire che per la determinazione dei requisiti di risultato, da dichiarare in occasione della presentazione dell'autocertificazione annuale del mantenimento dei requisiti, debbono essere prese a riferimento tutte le attività realizzate con l'utilizzo di risorse pubbliche svolte nel biennio precedente la data di presentazione dell'autocertificazione annuale del mantenimento dei requisiti;
- 9) di stabilire che alle sedi operative già accreditate in via provvisoria che presentano – alla scadenza del biennio di accreditamento provvisorio - una nuova domanda di accreditamento dimostrando l'assolvimento dei requisiti giuridici e degli impegni formali, dei requisiti di risorsa e di processo previsti dalle D.G.R. 62/2001 e 2164/2001 e successive integrazioni e modifiche, viene rilasciato l'accreditamento definitivo per la durata di tre anni, anche nel caso in cui non abbiano attuato interventi formativi nel biennio di accreditamento provvisorio;
- 10) di individuare quali *altri soggetti ritenuti idonei dalla Regione* all'organizzazione dei corsi di formazione, di cui al secondo comma dell'art. 3 del D.L.gs. n. 195/2003, le strutture formative accreditate ai sensi delle delibere n. 62 del 17/01/2001 e n. 2164 del 18/9/2001 per le macrotipologie formative Formazione Superiore e/o Formazione Continua.
- 11) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Vito D'Ambrosio)

Per verifica e controfirma
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SVILUPPO ECONOMICO
(Dott. Fabrizio Costa)

Oggetto:



DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro

- NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Ministeriale n. 166/2001 ad oggetto: Disposizioni in materia di accreditamento dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale.

D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 ad oggetto: L. 196/97 – Art. 17. Approvazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM).

D.G.R. n. 2164 del 18/09/2001 ad oggetto: D.M. n. 166/2001. D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 – Approvazione delle procedure operative in materia di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche.

Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195 ad oggetto: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39.

- MOTIVAZIONE

Il D.M. 166 del 25/5/2001 definisce l'accREDITAMENTO come un atto con cui l'Amministrazione regionale riconosce ad una struttura la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione – orientamento finanziati con risorse pubbliche, ed è rivolto ad introdurre standard di qualità dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale, secondo parametri oggettivi.

Con la delibera n. 62 del 17/01/2001 la Giunta regionale ha approvato il Regolamento istitutivo del *Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM)* e con la successiva delibera n. 2164 del 18/9/2001 sono state recepite le disposizioni introdotte dal Decreto Ministeriale n. 166/2001 e sono state altresì approvate le procedure di attuazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento.

E' opportuno ricordare che l'obbligo dell'accREDITAMENTO delle strutture che erogano attività formative deriva dal POR Marche (Programma Operativo regionale Marche) che, come i POR delle altre regioni italiane, è stato approvato dalla Commissione UE. La Commissione UE ha posto come



requisito fondamentale e vincolante per l'approvazione di tale provvedimento l'inserimento dell'obbligatorietà dell'accreditamento in capo alle strutture che utilizzano fondi comunitari per l'attuazione di interventi formativi.

Le citate fonti normative di riferimento stabiliscono che oggetto di accreditamento è *ogni singola sede operativa di organismi pubblici o privati, ubicata nel territorio della Regione Marche, idonea rispetto alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza ed alla quale facciano capo in modo continuativo e verificabile tutti i processi descritti ai requisiti da R.8 a R. 24 dell'Allegato 2 della delibera n. 2164/2001.*

Come previsto dalle citate disposizioni vigenti, le sedi operative che a seguito di esame della richiesta di accreditamento risultano essere in possesso dei prescritti requisiti, sono accreditate con decreto del Dirigente del Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro e vengono iscritte in un apposito Elenco Regionale riportante l'indicazione dei confini di validità dell'accreditamento (tipologia/e formativa/e, durata, eventuale regime provvisorio) che viene di norma aggiornato ogni quattro mesi.

In data 28/6/2002 con D.D.S. n. 469 è stato approvato il primo Elenco regionale delle sedi operative accreditate relativo a n. 72 sedi operative, per un totale di n. 67 soggetti richiedenti. Successivamente alle date 31/10/2002, 28/02/2003 e 30/6/2003 sono stati approvati, rispettivamente il primo, il secondo e il terzo aggiornamento dell'Elenco delle sedi operative accreditate. Alla data del terzo aggiornamento le sedi operative accreditate risultano essere n. 197 per un totale di n. 179 soggetti formativi richiedenti.

Avviando il processo di accreditamento la Regione Marche ha inteso non solo adeguarsi al vincolo legislativo imposto dalle disposizioni nazionali e comunitarie, ma soprattutto ha inteso riaffermare l'importanza di una formazione professionale di grande qualità per rispondere ai bisogni ed alle aspirazioni di tutti i giovani e di tutti gli adulti: la Regione ha inteso soprattutto raggiungere l'obiettivo di salvaguardare i parametri di qualità a tutela degli utenti attraverso la definizione di una serie di requisiti minimi sia giuridici, che di risorsa, che di processo e di risultato, nella certezza che essendo la formazione un pre-requisito indispensabile all'esercizio dei diritti di cittadinanza, è necessario garantire la qualità dell'offerta rispetto ad una domanda complessa, diversificata e crescente.

Ad oltre due anni dall'inizio del processo di accreditamento il cambiamento culturale è evidente: l'accreditamento di una struttura di formazione è in grado di attestare - con un accettabile grado di affidabilità - al mercato, all'utenza ed alla Pubblica Amministrazione uno standard di qualità nella gestione dei processi di erogazione delle attività di orientamento e formazione professionale.

Dal punto di vista operativo - procedurale durante il biennio di applicazione delle disposizioni è emersa, tuttavia, l'esigenza di procedere ad una revisione delle stesse ed in particolare è emersa l'esigenza di procedere:

- a modificare l'art. 6 - *Sospensione o revoca dell'accreditamento* - del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM), approvato con la citata delibera n. 62 del 17/01/2001,
- ad integrare la delibera n. 2164 del 18/9/2001 di approvazione delle procedure operative in materia di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche.



Per quanto riguarda l'art. 6 del Regolamento, al fine garantire la massima trasparenza, certezza e uniformità di comportamenti da parte della Regione Marche, Autorità di Gestione delle risorse FSE, nonché responsabile del procedimento di accreditamento e da parte delle Amministrazioni provinciali, Organismi Intermedi di gestione FSE, appare opportuno dettagliare gli effetti della sospensione o revoca dell'accREDITAMENTO sulla gestione delle attività formative finanziate e stabilire altresì la durata del periodo di sospensione dell'accREDITAMENTO e pertanto si manifesta l'opportunità di:

- modificare il comma 2 dell'art 6 – *Sospensione o revoca dell'accREDITAMENTO* – del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accREDITAMENTO delle strutture formative della Regione Marche approvato con D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 nel modo seguente:

Durante il periodo di sospensione dell'accREDITAMENTO le strutture formative non possono partecipare a bandi ed altri avvisi pubblici per l'affidamento di attività finanziate per la/e macrotipologia/e oggetto di sospensione, non possono firmare convenzioni per l'avvio di nuovi interventi finanziati, possono erogare le attività finanziate per le quali sono state firmate le convenzioni in data antecedente al provvedimento di sospensione.

- di modificare il comma 3 dell'art. 6 – *Sospensione o revoca dell'accREDITAMENTO* - del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accREDITAMENTO delle strutture formative della Regione Marche approvato con D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 nel modo seguente:

La durata della sospensione dell'accREDITAMENTO di una struttura formativa è fissata in giorni 30 decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, da effettuarsi tramite ufficio postale con raccomandata con avviso di ricevimento.

Per quanto riguarda la delibera n. 2164/2001, in una logica di continua evoluzione del sistema e allo scopo di perseguire pienamente l'obiettivo della qualità ed ottimizzare i comportamenti delle strutture accreditate in ordine all'attuazione delle attività finanziate e al rispetto delle disposizioni vigenti relative alla redazione e presentazione del rendiconto generale delle spese sostenute, appare opportuno integrare la II Sezione dell'Allegato 3 della D.G.R. n. 2164/2001 – *Documentazione relativa alla sede operativa per cui l'accREDITAMENTO è richiesto* - con la Dichiarazione di Impegno di cui all'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che deve essere compilata ed inviata al Servizio Formazione Professionale e Problemi Lavoro:

- a) a partire dalla data di pubblicazione del presente atto da parte dei soggetti che presentano richiesta di accREDITAMENTO di una o più sedi operative, unitamente alla richiesta di accREDITAMENTO e alla documentazione già prevista dalla delibera 2164/2001;
- b) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto da parte dei soggetti già accREDITATI alla data di approvazione della presente delibera.

Relativamente al punto a):

- nel caso in cui il soggetto richiedente l'accREDITAMENTO non presenti la Dichiarazione di Impegno di cui all'Allegato A unitamente alla richiesta di accREDITAMENTO e alla documentazione già prevista dalla delibera 2164/2001, il Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro comunica le condizioni di non conformità, fissando il termine di adeguamento. Nel caso in cui il soggetto richiedente non provveda all'adeguamento nel termine fissato, ne risulta l'improcedibilità della domanda di accREDITAMENTO.



Relativamente al punto b):

- nel caso in cui la struttura accreditata non presenti la Dichiarazione di Impegno di cui all'Allegato A entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, il Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro comunica le condizioni di non conformità, sospendendo la condizione di accreditamento e fissando il termine di adeguamento; qualora la struttura accreditata non provveda all'adeguamento nel termine fissato l'accREDITamento è revocato ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento istitutivo del DAFORM, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 62 del 17/01/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Con la Dichiarazione di Impegno di cui all'Allegato A il legale rappresentante della struttura formativa è chiamato a dichiarare:

- di impegnarsi a garantire il rispetto, nell'attuazione delle attività finanziate, delle previsioni progettuali approvate dalle Amministrazioni competenti, fatte salve le eventuali variazioni richieste ed autorizzate in base alle disposizioni vigenti;
- di impegnarsi a garantire il rispetto dei tempi e delle modalità previste dalle disposizioni vigenti in ordine alla redazione e presentazione del rendiconto generale delle spese sostenute;
- di essere a conoscenza della sospensione della condizione di accREDITamento derivante dall'accertamento delle eventuali non conformità da parte della Regione e delle Province.

Nel caso in cui gli esiti di accertamenti da parte delle Province, comunicati in forma motivata e scritta al Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro della Regione Marche, manifestino il mancato rispetto dell'impegno assunto con la Dichiarazione di Impegno di cui all'Allegato A della presente delibera, il Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro provvede ad effettuare la verifica diretta presso la sede accREDITata secondo quanto previsto dall'Allegato 4 della D.G.R 2164/2001.

Qualora gli esiti della verifica ispettiva portino a riscontrare situazioni di non conformità, il Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro comunica alla struttura accREDITata quanto rilevato, sospendendo la condizione di accREDITamento e fissando il termine di adeguamento. Se la struttura accREDITata non provvede all'adeguamento nel termine fissato, l'accREDITamento è revocato ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento istitutivo del DAFORM, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 62 del 17/01/2001 e successive modifiche.

Come noto, la delibera 2164/2001 ha stabilito:

- che, per le sedi di recente costituzione, la dimostrazione del requisito *R. 8 Presenza e utilizzo dei dispositivi di rete* decorre dall'anno successivo a quello in cui l'accREDITamento è richiesto,
- che il soggetto accREDITato ha obbligo di autocertificazione annuale del mantenimento dei requisiti ed il termine perentorio previsto per l'autocertificazione decorre dal trentesimo giorno antecedente la scadenza dell'annualità precedente di vigenza dell'accREDITamento.

Sebbene sia chiaramente sottinteso che, per le sedi di recente costituzione, la dimostrazione del requisito *R. 8 Presenza e utilizzo dei dispositivi di rete* debba essere effettuata - secondo le modalità descritte dall'Allegato 2 della delibera 2164 - entro la data di invio della richiesta di rinnovo annuale, dal momento che in tale occasione il soggetto deve dichiarare la conformità della

Oggetto:



sede operativa a tutti i requisiti richiesti dalla delibera 2164/2001, ivi compreso il requisito R. 8, al fine di una migliore chiarezza, appare opportuno integrare il punto 4. della D.G.R. n. 2164/2001 nel modo seguente:

la dimostrazione dei requisiti relativi alla Presenza e utilizzo dei dispositivi di rete, per le sedi di recente costituzione, decorre dall'anno successivo a quello in cui l'accreditamento è richiesto e deve essere effettuata, secondo le modalità stabilite dall'Allegato 2 della delibera 2164/2001, entro la scadenza prevista per l'invio della richiesta di rinnovo annuale dell'accreditamento di cui agli Allegati 4 e 5 della delibera 2164/2001.

In armonia con quanto previsto dal D. M. 166/2001, la delibera 2164/2001 ha stabilito:

- che le sedi operative che hanno già operato, in possesso dei prescritti requisiti, vengono accreditate in via definitiva per tre anni;
- che alle sedi di recente costituzione, in possesso dei prescritti requisiti, viene rilasciato un accreditamento provvisorio della durata di due anni;
- che, per le sedi di recente costituzione la dimostrazione dei *Requisiti di risultato*, della *Presenza e utilizzo dei dispositivi di rete* e la presentazione della *Dichiarazione autocertificata di esistenza del bilancio* decorrono dall'anno successivo a quello in cui l'accreditamento è richiesto, a fronte di sottoscrizione, da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente, di impegno a fornire nei termini previsti detta documentazione.

Considerato che nel giugno 2004 saranno in scadenza gli accreditamenti provvisori datati giugno 2002, si ritiene opportuno stabilire che le sedi operative - già accreditate in via provvisoria - che presentino una nuova domanda di accreditamento e che dimostrino l'assolvimento dei requisiti giuridici e degli impegni formali, dei requisiti di risorsa e di processo previsti dalle D.G.R. 62/2001 e 2164/2001 e successive integrazioni e modifiche, siano accreditate in via definitiva per tre anni, anche nel caso in cui non abbiano attuato interventi formativi nel biennio di accreditamento provvisorio.

L'assolvimento dei requisiti giuridici e degli impegni formali, dei requisiti di risorsa e di processo è ritenuto, infatti, idonea garanzia di adeguate capacità in ordine all'organizzazione e gestione di attività di orientamento e formazione professionale nel rispetto dei requisiti di risultato fissati, requisiti il cui possesso dovrà essere comunque dimostrato in caso di realizzazione di attività di orientamento e formazione professionale, pena la sospensione e revoca dell'accreditamento.

Appare inoltre opportuno integrare la delibera 2164/2001 in ordine alla definizione inconfutabile e certa del periodo da prendere in considerazione per la dichiarazione dei requisiti di risultato che deve essere effettuata in occasione della presentazione dell'autocertificazione annuale del mantenimento dei requisiti.

Per omogeneità con quanto previsto dall'allegato 2 della delibera 2164/2001 per la dimostrazione dei requisiti di risultato da assolvere al momento della presentazione della domanda di accreditamento e di seguito descritto: "*Sono prese a riferimento tutte le attività realizzate con l'utilizzo di risorse pubbliche svolte nel biennio precedente la data di richiesta di accreditamento*", si propone di integrare la delibera 2164 come di seguito indicato:

per la determinazione dei requisiti di risultato da dichiarare in occasione della presentazione dell'autocertificazione annuale del mantenimento dei requisiti, debbono essere prese a riferimento tutte le attività realizzate con l'utilizzo di risorse pubbliche svolte nel biennio



precedente la data di presentazione dell'autocertificazione annuale del mantenimento dei requisiti.

Il Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195 ha apportato modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. In particolare:

- l'art. 2 – comma 2 – ha stabilito che per lo svolgimento delle funzioni da parte dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni è necessario il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed il possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi attività lavorative;
- l'art. 3 comma 1 prevede che possono svolgere l'attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che dimostrino di svolgere l'attività medesima, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
- il secondo punto dello stesso comma 1 stabilisce che i soggetti in possesso dei citati requisiti sono tenuti a conseguire un attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, del decreto 195/2003 entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Considerato che il secondo comma dell'art. 3 - *Norma transitoria e clausola di cedevolezza* – recita:

Fino all'istituzione dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, possono svolgere l'attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, abbiano frequentato corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni. Tali corsi devono essere rispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997.

Considerato che nella Regione Marche dal 1/7/2002, allo scopo di perseguire pienamente l'obiettivo della qualità, possono erogare attività di formazione e orientamento professionale le strutture accreditate - ai sensi delle più volte citate delibere n. 62 del 17/01/2001 e n. 2164 del 18/9/2001 - per una o più macrotipologie formative di seguito elencate:

- a. *obbligo formativo*: comprende i percorsi previsti dalla L. 144/99 art. 68 comma 1 lett. b) e c), realizzati nel sistema di formazione professionale e nell'esercizio dell'apprendistato;
- b. *formazione superiore*: comprende la formazione post-obbligo formativo, la Istruzione Formazione Tecnica Superiore prevista dalla L. 144/99 art. 69, l'alta formazione relativa ad interventi all'interno e successivi ai cicli universitari;
- c. *formazione continua*, destinata a soggetti occupati, in CIG e mobilità, a disoccupati per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione, nonché ad apprendisti che abbiano assolto l'obbligo formativo.



Tenuto conto della tipologia dei corsi di formazione, delle caratteristiche dei partecipanti ai corsi (titolo di studio posseduto, attività svolta), delle disposizioni vigenti in tema di accreditamento, appare appropriato proporre che gli "altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni" per l'organizzazione dei corsi di formazione di cui al sopraccitato secondo comma dell'art. 3 del D.L.gs. 195/2003 possano essere individuati nelle strutture formative accreditate ai sensi delle delibere n. 62 del 17/01/2001 e n. 2164 del 18/9/2001 per la macrotipologie formative Formazione Superiore e/o Formazione Continua.

- ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Considerate le motivazioni sopra espresse, si propone l'adozione della presente deliberazione avente per oggetto:

Accreditamento delle strutture formative della Regione Marche. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 e alla D.G.R. n. 2164 del 18/09/2001.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Paola Micheli)

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E PROBLEMI DEL LAVORO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Piero Sunzini)

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del dirigente del Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, propone alla giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Fabrizio Costa)



La presente deliberazione si compone di n. _____ pagine, di cui n. _____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

Oggetto:



Allegato A

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

facsimile

Il sottoscritto

(cognome e nome) _____

(data e luogo di nascita) _____

(residenza anagrafica) _____

in qualità di legale rappresentante di:

(nome dell'agenzia formativa/istituzione scolastica o universitaria)

(indirizzo sede legale)

(codice fiscale)

(partita IVA)

DICHIARA

- di impegnarsi a garantire il rispetto, nell'attuazione delle attività finanziate, delle previsioni progettuali approvate dalle Amministrazioni competenti, fatte salve le eventuali variazioni richieste ed autorizzate in base alle disposizioni vigenti;
- di impegnarsi a garantire il rispetto dei tempi e delle modalità previste dalle disposizioni vigenti in ordine alla redazione e presentazione del rendiconto generale delle spese sostenute;
- di essere a conoscenza della sospensione della condizione di accreditamento derivante dall'accertamento delle eventuali non conformità da parte della Regione e delle Province.

Luogo e data

Il rappresentante legale

Oggetto: